

CAPITOLATO PER L'ASSICURAZIONE  
“INFORTUNI CATEGORIE DIVERSE”

**LOTTO 5A**

CONTRAENTE  
POLITECNICO DI MILANO

## INDICE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>DEFINIZIONI [DEF].....</b>  | <b>1</b>  |
| <b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA] .....</b>                          | <b>3</b>  |
| <b>DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI .....</b>                | <b>3</b>  |
| Art. 1 <i>Durata dell'Assicurazione – Proroga - Disdetta .....</i>               | <i>3</i>  |
| Art. 2 <i>Pagamento del premio e decorrenza dell'Assicurazione .....</i>         | <i>3</i>  |
| Art. 3 <i>Conteggio del Premio .....</i>   | <i>4</i>  |
| Art. 4 <i>Forma delle comunicazioni e modifiche dell'Assicurazione .....</i>     | <i>4</i>  |
| Art. 5 <i>Tracciabilità dei Pagamenti .....</i>                                  | <i>4</i>  |
| Art. 6 <i>Variazione del rischio .....</i>                                       | <i>4</i>  |
| Art. 7 <i>Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali .....</i>        | <i>4</i>  |
| Art. 8 <i>Clausola di recesso .....</i>  | <i>5</i>  |
| Art. 9 <i>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave .....</i>  | <i>5</i>  |
| Art. 10 <i>Diminuzione del Rischio .....</i>                                     | <i>5</i>  |
| Art. 11 <i>Interpretazione della Polizza .....</i>                               | <i>5</i>  |
| Art. 12 <i>Danni precedenti .....</i>  | <i>5</i>  |
| Art. 13 <i>Esonero denuncia infermità difetti fisici e mutilazioni .....</i>     | <i>5</i>  |
| Art. 14 <i>Esonero denuncia altre Assicurazioni .....</i>                        | <i>6</i>  |
| Art. 15 <i>Oneri fiscali .....</i>   | <i>6</i>  |
| Art. 16 <i>Foro competente .....</i>   | <i>6</i>  |
| Art. 17 <i>Rinvio alle norme di legge .....</i>                                  | <i>6</i>  |
| Art. 18 <i>Trattamento dei dati .....</i>  | <i>6</i>  |
| Art. 19 <i>Coassicurazione e Delega .....</i>                                    | <i>6</i>  |
| Art. 20 <i>Regolazione del Premio .....</i>                                      | <i>7</i>  |
| Art. 21 <i>Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause) .....</i> | <i>7</i>  |
| Art. 22 <i>Traduzione della Polizza .....</i>                                    | <i>7</i>  |
| <b>NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO.....</b>                                   | <b>9</b>  |
| Art. 23 <i>Denuncia dell'Infortunio .....</i>                                    | <i>9</i>  |
| Art. 24 <i>Criteri d'indennizzabilità e liquidazione del Danno .....</i>         | <i>9</i>  |
| Art. 25 <i>Legittimazione .....</i>  | <i>9</i>  |
| Art. 26 <i>Pagamento dell'Indennizzo .....</i>                                   | <i>9</i>  |
| Art. 27 <i>Anticipo indennizzi .....</i>   | <i>10</i> |
| Art. 28 <i>Controversie .....</i>  | <i>10</i> |
| Art. 29 <i>Rinuncia al diritto di rivalsa .....</i>                              | <i>10</i> |
| Art. 30 <i>Recesso in caso di Sinistro .....</i>                                 | <i>10</i> |
| Art. 31 <i>Produzione di informazioni sui sinistri .....</i>                     | <i>10</i> |
| <b>RISCHI INDENNIZZABILI [RI] .....</b>  | <b>12</b> |
| Art. 1 <i>Oggetto dell'Assicurazione .....</i>                                   | <i>12</i> |
| Art. 2 <i>Estensioni dell'Assicurazione .....</i>                                | <i>12</i> |
| Art. 3 <i>Rimborso Spese Mediche da Infortunio .....</i>                         | <i>13</i> |
| Art. 4 <i>Danni estetici .....</i>   | <i>13</i> |
| Art. 5 <i>Diaria per Ricovero .....</i>  | <i>14</i> |
| Art. 6 <i>Diaria per Gessatura .....</i>   | <i>14</i> |
| Art. 7 <i>Ernie e sforzi .....</i>   | <i>14</i> |
| Art. 8 <i>Rischio Guerra .....</i>   | <i>14</i> |
| Art. 9 <i>Rischio Volo .....</i>   | <i>14</i> |

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

|  |   |           |
|--|---|-----------|
| Art. 10                                | Limite Massimo d'Indennizzo .....       | 15        |
| Art. 11                                | Morte .....                             | 15        |
| Art. 12                                | Morte presunta .....                    | 15        |
| Art. 13                                | Invalidità Permanente .....             | 15        |
| Art. 14                                | Inabilità Temporanea .....              | 16        |
| Art. 15                                | Malattie tropicali .....                | 16        |
| Art. 16                                | Invalidità Permanente da Malattia ..... | 17        |
| Art. 17                                | Limiti d'età .....                      | 18        |
| Art. 18                                | Persone non assicurabili .....          | 18        |
| Art. 19                                | Malattie professionali .....            | 18        |
| Art. 20                                | Validità territoriale .....             | 19        |
| <b>ESCLUSIONI [E] .....</b>            |   | <b>20</b> |
| <b>CATEGORIE ASSICURATE [CA] .....</b> |   | <b>21</b> |

## DEFINIZIONI [DEF]

|  |  |
|--|--|
| <b>Assicurazione</b>                     | Il contratto di assicurazione  |
| <b>Polizza</b>                           | Il documento che prova e regola l'assicurazione  |
| <b>Contraente</b>                        | Il soggetto che stipula il contratto di assicurazione in nome proprio e nell'interesse di chi spetta   |
| <b>Assicurato</b>                        | Il Contraente e qualsiasi altro soggetto il cui interesse è protetto dalla presente assicurazione  |
| <b>Società</b>                           | La Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione   |
| <b>Premio</b>                            | La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione  |
| <b>Rischio</b>                           | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne   |
| <b>Sinistro</b>                          | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione   |
| <b>Infortunio</b>                        | L'evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili   |
| <b>Invalidità Permanente</b>             | La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione        |
| <b>Invalidità Permanente da malattia</b> | La perdita definitiva, a seguito di malattia, in misura totale o parziale della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione |
| <b>Inabilità Temporanea</b>              | La perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato ad attendere alle proprie attività professionali  |
| <b>Indennizzo - Indennità</b>            | La somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza   |
| <b>Istituto di Cura</b>                  | Ogni Struttura Sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera   |
| <b>Ricovero</b>                          | La degenza in Istituto di Cura che comporti almeno un pernottamento  |

**CAPITOLATO TECNICO** per le **ASSICURAZIONI** a favore  
del **POLITECNICO DI MILANO**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Franchigia</b>               | L'importo stabilito contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto |
| <b>Limite di indennizzo</b>     | La somma massima dovuta dalla Società   |
| <b>Periodo di assicurazione</b> | Il periodo, pari o inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale                           |

---

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE [CGA]**

### **DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE E TERMINI CONTRATTUALI**

---

#### **Art. 1 DURATA DELL'ASSICURAZIONE – PROROGA - DISDETTA**

La presente polizza ha durata dalle ore 24.00 del 31.12.2023 e scadenza alle ore 24.00 del 31.12.2026; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Tuttavia il Contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di esercitare l'opzione di rinnovo espresso del contratto, alle medesime condizioni economiche e normative in corso, per una durata di tre anni, previa adozione di apposito atto. Il Contraente esercita tale facoltà comunicandola alla Società, mediante posta elettronica certificata, con il preavviso di 90 (novanta) giorni dalla scadenza. Tale facoltà riconosciuta al Contraente necessita del preventivo accordo della Società, che a tal fine si impegna a manifestare la propria volontà entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta del Contraente.

E' altresì facoltà del Contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, limitatamente al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 (centottanta) giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 30 (trenta) giorni dall'inizio della proroga.

#### **Art. 2 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione decorre, con copertura immediata, dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo premio potrà essere effettuato dal Contraente entro le ore 24 del 31.03.2024.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro il 31.03 di ogni anno.

Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Anche le eventuali variazioni comportanti un incasso di premio potranno essere pagate entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società.

Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà, con copertura immediata, dalle ore 24.00 del giorno indicato nel documento di variazione.

### **Art. 3 CONTEGGIO DEL PREMIO**

Il premio, al netto delle imposte governative vigenti, è determinato dai premi imponibili annui indicati nella Scheda Offerta moltiplicato per i valori preventivati degli elementi di rischio variabili indicati nelle schede relative alle categorie assicurate riportate al termine del presente documento.

Ai fini della validità della copertura il Contraente è tenuto a versare un premio anticipato, calcolato sull'80% degli importi determinati ai sensi del precedente comma, e sarà regolato alla fine del periodo assicurativo nei termini disciplinati al successivo art. 20.

### **Art. 4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 5 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

La Società è tenuta al pieno rispetto di quanto previsto dall'Art. 3 della Legge 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

### **Art. 6 VARIAZIONE DEL RISCHIO**

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore.

E' altresì convenuto che in caso di modifiche del rischio conseguenti a variazioni legislative, nuove norme e/o regolamenti in virtù delle/i quali venisse meno, per una o più categorie, l'obbligo del Contraente alla prestazione delle garanzie disciplinate dalla presente polizza, ciò non comporterà revisione alcuna delle condizioni aggiudicate in sede di gara e che resteranno quindi in vigore per le restanti categorie assicurate

L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

### **Art. 7 REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI**

Per i contratti di durata pluriennale, qualora, a seguito di significative, motivate e circostanziate ipotesi di modifiche del rischio tali da alterare l'equilibrio economico del contratto, l'Assicuratore ritenga indispensabile chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'art. 6 e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

## **Art. 8 CLAUSOLA DI RECESSO**

In caso di mancato accordo tra le Parti ai sensi dell'art. 7, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al primo comma dell'art. 7, presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al secondo comma del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione del dettaglio di tutti i sinistri denunciati dal Contraente di cui all'art. 31 "Produzione di informazioni sui sinistri", riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

## **Art. 9 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE**

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile e a parziale deroga dello stesso, in assenza di dolo o colpa grave, è escluso il diritto di recesso dell'Assicuratore.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravano il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

## **Art. 10 DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Resta altresì convenuto che, a parziale deroga dell'Articolo 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio, nonché dei valori assicurati, la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Articolo 1897 di cui sopra.

## **Art. 11 INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA**

In caso di interpretazione dubbia delle clausole di polizza, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

## **Art. 12 DANNI PRECEDENTI**

L'Assicurato e il Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali danni che avessero colpito i soggetti assicurati.

## **Art. 13 ESONERO DENUNCIA INFERMITÀ DIFETTI FISICI E MUTILAZIONI**

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le infermità di cui i singoli Assicurati fossero affetti al momento

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

della stipulazione della presente Convenzione o che dovessero in seguito sopravvenire, fermo restando il disposto dell'Articolo "Criteri di indennizzabilità e liquidazione del danno".

**Art. 14 ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI**

Il Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per i medesimi eventi.

**Art. 15 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 16 FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza, è competente, a scelta della Contraente, il Foro ove ha sede la Stessa oppure l'Assicurato.

**Art. 17 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 18 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi regolamento (UE) 2016/679 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

**Art. 19 COASSICURAZIONE E DELEGA**

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi in termini di legge, si deroga al disposto dell'art. 1911 c.c., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente.

Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote tra le diverse Società indicate nella Scheda Offerta relativa alla presente assicurazione, resta inteso che l'ammontare complessivo dei premi – nei termini disciplinati all'art. 2 – sarà versato interamente alla Società Delegataria che provvederà a dare quietanza complessiva dell'importo incassato.

In caso di sinistro la Società Delegataria (in appresso Società) gestirà e definirà direttamente con il Contraente/Assicurato la liquidazione e le Società Coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, fermo restando la responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'Assicurato quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Sempre nel caso in cui l'assicurazione fosse divisa per quote tra diverse Società, con la sottoscrizione della presente polizza, le Società Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

## **Art. 20 REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Con riferimento agli elementi di rischio variabili, indicati alle varie Categorie, entro 120 (centoventi) giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo, il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società i relativi dati consuntivi affinché la Società possa procedere alla regolazione del premio, che sarà determinato in base agli aumenti o alle diminuzioni degli elementi variabili utilizzati come parametri per ogni categoria assicurata. In base a tali elementi il Contraente e la Società saranno tenuti a corrispondere o a rifondere, rispettivamente, il 50% (cinquanta per cento) del premio annuo ad essi relativo, con la precisazione che, per quanto all'abbuono dovuto dalla Società, non potranno essere rimborsate le imposte governative.

La Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione del premio.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate rispettivamente dal Contraente entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Contraente stessa, del documento di regolazione, correttamente emesso, o dalla Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del documento di regolazione.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissarle un ulteriore termine, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per la rata futura viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo di assicurazione per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai propri obblighi, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e s.m.i., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i quindici giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

Nel caso di contratto definitivamente scaduto, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, anteporrà alla liquidazione degli eventuali sinistri, il pagamento del premio di regolazione arretrato.

Resta in ogni caso inteso che, nelle more della comunicazione dei dati consuntivi, l'assicurazione sarà valida ed efficace per tutte le persone, che al momento del sinistro, appartengono alle categorie assicurate.

## **Art. 21 MISURE RESTRITTIVE (SANCTIONS LIMITATIONS EXCLUSION CLAUSE)**

La Società non è tenuta a fornire copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

## **Art. 22 TRADUZIONE DELLA POLIZZA**

La Società si impegna a consegnare al Contraente una traduzione in lingua inglese delle polizza, conforme alla

**CAPITOLATO TECNICO** *per le ASSICURAZIONI* a favore  
del **POLITECNICO DI MILANO**

versione in lingua italiana che sarà comunque prevalente.

---

**PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

## **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO**

---

### **Art. 23 DENUNCIA DELL'INFORTUNIO**

La denuncia dell'incidento con l'indicazione delle generalità del Danneggiato, del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di Certificato Medico, nonché con l'indicazione dei nominativi di eventuali testimoni, deve essere inoltrata alla Società entro 30 (trenta) giorni da quando l'Assicurato ne ha avuta la possibilità.

Quando l'incidento abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, di essa deve essere dato avviso alla Società il più presto possibile.

L'Assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, devono consentire la visita di Medici, nominati dalla Società e qualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale, verso la Società stessa, i Medici che hanno visitato e curato l'Assicurato e/o coloro che hanno svolto tali indagini ed accertamenti.

Se il Contraente o l'Assicurato, o i suoi familiari o aventi diritto, intenzionalmente non adempiano all'obbligo della denuncia ed agli altri obblighi indicati nei commi precedenti, l'Assicurato ed i suoi aventi diritto perdono il diritto all'indennità; se a tali obblighi colposamente non adempiono l'Assicurato, i suoi familiari o aventi diritto, la Società ha il diritto di ridurre le indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

### **Art. 24 CRITERI D'INDENNIZZABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

La Società liquida l'indennità soltanto per le conseguenze dirette ed esclusive dell'incidento indennizzabile a termini della presente Polizza, indipendentemente quindi da malattia o da difetti fisici, preesistenti o sopravvenuti, o da mutilazioni preesistenti, in quanto l'influenza che l'incidento può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'incidento, sono considerate conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.

Nei casi di preesistenti mutilazioni o difetti fisici, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'incidento come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti.

### **Art. 25 LEGITTIMAZIONE**

La Società dà e prende atto che, in ottemperanza ai CCNL vigenti e/o ad altre obbligazioni esistenti al riguardo, la presente polizza viene stipulata, a favore degli Assicurati, dal Contraente che adempie agli obblighi previsti dall'assicurazione stessa. Per effetto di quanto precede la Società riconosce il consenso degli Assicurati stessi sin dalla stipula del contratto anche se non formalmente documentato. La Società concorderà direttamente con gli Assicurati l'entità dell'indennizzo dovuto.

### **Art. 26 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Completata la necessaria documentazione e svolti gli accertamenti del caso, la Società calcola l'indennizzo dovuto, ne dà comunicazione agli aventi diritto e, ricevuta la loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 (trenta) giorni.

## **Art. 27 ANTICIPO INDENNIZZI**

In caso di infortunio che provochi un'invalidità permanente sicuramente superiore al 10% (dieci per cento) l'Assicurato ha facoltà di richiedere un anticipo indennizzo.

Tale richiesta può essere presentata trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dall'inoltro della denuncia di infortunio e la Società, entro i 30 (trenta) giorni successivi, provvederà ad erogare un importo pari al 50% (cinquanta per cento) della somma che, sulla base delle stime preliminari effettuate dai medici, risulterà al momento liquidabile.

Quando esistono giustificati dubbi sull'entità o sull'indennizzabilità del danno non si potrà dare luogo all'erogazione di anticipi.

L'importo degli eventuali anticipi erogati verrà detratto dalla liquidazione definitiva del danno.

## **Art. 28 CONTROVERSIE**

Le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere su qualsiasi controversia sorta in merito ad un sinistro ad un Collegio di tre medici nominati uno per Parte ed il terzo dalle Parti di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti remunera, a proprie spese, il Medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo Medico. In caso il parere del Collegio sia anche solo parzialmente favorevole all'Assicurato, la Società terrà a proprio carico anche le spese di competenza di quest'ultimo.

Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale.

E' data facoltà al Collegio di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da fissarsi dal Collegio stesso, entro due anni, nel qual caso, però, il Collegio formalizza una somma che la Società è tenuta a liquidare entro 30 (trenta) giorni. Tale somma è da imputarsi nella liquidazione definitiva dell'infortunio.

## **Art. 29 RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA**

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato al diritto di rivalsa, nei confronti di eventuali Terzi responsabili dell'infortunio, spettante a termini dell'Articolo 1916 del Codice Civile.

## **Art. 30 RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

Non si applica alla presente polizza.

## **Art. 31 PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI**

Entro tre mesi dalla scadenza di ogni semestralità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato standard digitale aperto (es. CSV) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore; - la data di accadimento dell'evento; - la data della denuncia; - la tipologia dell'evento;
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo); - la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto);
- l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
  - a) sinistro agli atti, senza seguito, con precisazione scritta delle motivazioni;
  - b) sinistro liquidato, in data \_\_\_\_\_ con liquidazione pari a € \_\_\_\_\_;
  - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € \_\_\_\_\_.];

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro denunciato, tipologia dell'evento e data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al primo comma del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 0,05% del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al primo comma.

---

**PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

## **RISCHI INDENNIZZABILI [RI]**

### **Art. 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La garanzia è prestata per gli infortuni subiti dall'Assicurato nei termini e limiti indicati alle singole Categorie anche se cagionati, a parziale deroga dell'articolo 1900 del Codice Civile, da colpa grave dell'Assicurato stesso, del Contraente e/o del Beneficiario.

La garanzia è altresì operante per il "rischio in itinere" e cioè per gli infortuni che si verifichino a causa e/o in occasione di tutti i trasferimenti, con qualsiasi mezzo di locomozione ed anche a piedi da e per l'abitazione, anche occasionale, dell'Assicurato ed il suo normale luogo di lavoro o qualsiasi altro luogo, ove l'Assicurato si rechi a svolgere la propria attività, mansione o incarico per conto del Contraente, nonché durante il percorso e la permanenza da e per il raggiungimento dei luoghi per la consumazione dei pasti.

### **Art. 2 ESTENSIONI DELL'ASSICURAZIONE**

Premesso che è compreso in garanzia, sempre che non esplicitamente escluso, ogni evento che rientri nella definizione di "infortunio", sono altresì considerati "infortuni":

- a) le conseguenze dei colpi di sole, di calore e di freddo;
- b) le conseguenze delle folgorazioni;
- c) le conseguenze dell'assideramento o congelamento;
- d) il contatto con acidi e corrosivi;
- e) le conseguenze di ingestione di sostanze dovute a causa fortuita, restando comunque escluse le conseguenze di intossicazioni dovute ad abuso di alcolici e di psicofarmaci o ad uso di sostanze stupefacenti e di allucinogeni;
- f) l'asfissia;
- g) l'annegamento;
- h) le lesioni corporali sofferte per legittima difesa, per dovere di solidarietà umana ed in occasione di aggressioni e di atti violenti subiti, anche se dovuti a movente politico, sociale, sindacale o terrorismo, nonché quelle sofferte in occasione di tumulti popolari ai quali l'Assicurato non abbia preso parte attiva;
- i) le conseguenze delle infezioni, nonché degli avvelenamenti causati da morsi di animali e punture di insetti;
- j) le infezioni e/o avvelenamenti causati da punture e/o contatto con piante;
- k) le lesioni sofferte in conseguenza di imprudenze e negligenze gravi, nonché in stato di malore od incoscienza;
- l) le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti resi necessari da infortuni indennizzabili a termini della presente Polizza.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

L'assicurazione vale altresì:

- m) durante il servizio militare di leva in tempo di pace o durante il servizio sostitutivo dello stesso con l'intesa che l'assicurazione resta sospesa limitatamente alla garanzia di inabilità temporanea e altresì a seguito di richiamo per ordinarie esercitazioni, in tempo di pace, limitatamente ai casi di morte ed invalidità permanente;
- n) per gli infortuni derivanti dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, ad eccezione di paracadutismo e sport aerei in genere;
- o) per infortuni derivanti da immersioni con autorespiratore, compresa embolia, purché in possesso di regolare brevetto;
- p) per infortuni derivanti dalla partecipazione in squadre antincendio;
- q) per infortuni derivanti dalla partecipazione ad associazioni di volontariato e Protezione Civile;
- r) per gli infortuni subiti dall'assicurato in stato di ubriachezza, esclusi comunque quelli verificatisi durante la guida di veicoli a motore;
- s) per gli infortuni derivanti dall'uso e guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, a condizione che l'assicurato sia abilitato a norma delle disposizioni di legge, esclusi i mezzi subacquei ed aerei.

### **Art. 3 RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO**

Qualora espressamente richiamata, nella relativa Categoria, la voce "Rimborso Spese Mediche da Infortunio" la Società rimborsa agli Assicurati, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il costo delle cure mediche sostenute fino a concorrenza, per ogni evento, dell'importo indicato alla Categoria stessa.

Per cure mediche si intendono:

- spese ospedaliere o cliniche;
- onorari a medici e a chirurghi;
- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- spese per il trasporto su ambulanze e/o mezzi speciali di soccorso all'Istituto di cura o all'ambulatorio;
- spese fisioterapiche in genere e spese farmaceutiche;
- spese per la prima protesi, escluse comunque le protesi dentarie.

Rimangono espressamente escluse le spese sostenute per operazioni di chirurgia plastica, salvo quelle rese necessarie per eliminare o contenere il grado di invalidità permanente.

Qualora gli Assicurati fruiscano di altre analoghe prestazioni assicurative (sociali o private), la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spesa da queste non rimborsate.

### **Art. 4 DANNI ESTETICI**

Qualora espressamente richiamata, nella relativa Categoria, la voce "Danni Estetici", in caso di infortunio indennizzabile a termini della presente Assicurazione con conseguenze di carattere estetico che tuttavia non comportino indennizzo a titolo di Invalidità Permanente, la Società oltre l'importo liquidabile convenuto rimborserà, fino ad un massimo di **€ 3.000,00 (tremila) o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta**, le spese

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

documentate sostenute dall'Assicurato per cure ed applicazioni effettuate allo scopo di ridurre od eliminare il danno estetico, nonché per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

**Art. 5 DIARIA PER RICOVERO**

Qualora espressamente richiamata, nella relativa Categoria, la voce "Diaria per Ricovero" la Società corrisponde in caso di Ricovero in Istituto di Cura reso necessario da Infortunio indennizzabile a termini della presente polizza, la diaria convenuta per ogni giorno di Ricovero e per la durata massima di 60 (sessanta) giorni per ogni Infortunio.

Agli effetti del computo delle giornate di degenza, si conviene che la giornata di entrata e uscita dall'Istituto di cura sono considerate una sola giornata qualunque sia l'ora del Ricovero e della dimissione.

**Art. 6 DIARIA PER GESSATURA**

Qualora espressamente richiamata, nella relativa Categoria, la voce "Diaria per Gessatura" la Società corrisponde all'Assicurato a seguito di infortunio indennizzabile a termini della presente polizza che comporti l'applicazione di Gessatura la diaria convenuta a partire dal giorno successivo all'applicazione, per il periodo della immobilizzazione, con un massimo di 60 (sessanta) giorni per Infortunio.

La Diaria per Gessatura non è cumulabile con l'Indennità giornaliera per Inabilità Temporanea, qualora prevista.

Qualora, a seguito del medesimo Infortunio, si verifichino entrambi i casi suddetti, l'Indennità giornaliera convenuta è corrisposta soltanto per il caso che prevede il maggior Indennizzo.

**Art. 7 ERNIE E SFORZI**

L'assicurazione è estesa alle ernie da causa violenta nonché alle lesioni muscolari da sforzo, con l'intesa che:

- a) nel caso di ernia operata o operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 5% (cinque per cento) della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente;
- b) nel caso di ernia non operabile viene riconosciuto un indennizzo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) della somma assicurata caso di Invalidità Permanente.

Nel caso insorga una contestazione circa la natura e l'operabilità dell'ernia la decisione è rimessa al Collegio Medico di cui all'Articolo "Controversie".

**Art. 8 RISCHIO GUERRA**

La garanzia è estesa agli infortuni avvenuti all'estero (escluso comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra dichiarata o non, guerra civile e insurrezioni a carattere generale, per il periodo massimo di 14 (quattordici) all'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trova all'estero.

La presente estensione di garanzia non opera per coloro che prestano il servizio militare.

**Art. 9 RISCHIO VOLO**

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi aerei che venissero dallo stesso effettuati in qualità di passeggero, su velivoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

turistica e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri.

Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs nonché gli infortuni derivanti da guerra, dichiarata o non dichiarata, o da insurrezioni.

La Società risponde delle garanzie di cui alla presente estensione nel limite delle somme assicurate con il massimo di € 5.000.000,00 (cinquemilioni) per singolo Assicurato e di € 15.000.000,00 (quindicimilioni) complessivamente per aeromobile.

Qualora gli indennizzi eccedessero nel loro complesso tale limiti, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

#### **Art. 10 LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO**

Nel caso di sinistro che colpisca contemporaneamente più Assicurati, l'esborso a carico della Società non potrà superare la somma complessiva di € 15.000.000,00 (quindicimilioni).

Qualora gli indennizzi eccedessero nel loro complesso tale limiti, gli stessi verranno proporzionalmente ridotti.

#### **Art. 11 MORTE**

Se, dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai Beneficiari la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato, questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto e qualora in polizza non siano indicati i nominativi dei Beneficiari, la Società liquida la somma assicurata per il caso di morte in parti uguali fra i Beneficiari individuati applicando i criteri della successione legittima.

#### **Art. 12 MORTE PRESUNTA**

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato scompaia o non venga ritrovato, e si presume sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà, seguendo il criterio di cui all'Articolo precedente, il capitale previsto per il caso di morte.

La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Articoli 60 e 62 del Codice Civile.

Qualora sia stato effettuato il pagamento dell'indennità ed in seguito l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà fare valere i diritti spettantigli, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

#### **Art. 13 INVALIDITÀ PERMANENTE**

Ferma restando l'applicazione delle eventuali franchigie e/o scoperti previste alle rispettive Categorie assicurate, qualora l'infortunio abbia:

- a) come conseguenza una invalidità permanente totale la Società corrisponde l'intera somma assicurata;
- b) come conseguenza una invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che viene accertata facendo riferimento alla

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

tabella delle percentuali d'invalidità permanente allegata al D.P.R. 30/06/1965, n. 1124, e successive modificazioni intervenute fino alla stipulazione della polizza, e con rinuncia da parte della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla Legge stessa per il caso di infortunio, ferma restando la franchigia prevista per il caso di malattia professionale.

Resta altresì convenuto quanto segue:

- per gli Assicurati mancini le percentuali di Invalidità Permanente previste nella citata Tabella per l'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa;
- la perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto, viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali di cui alla citata Tabella vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta;
- la perdita anatomica o funzionale di una falange, del pollice o dell'alluce è stabilita alla metà; quella di qualunque altro dito delle mani o dei piedi, in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, le percentuali di Invalidità Permanente previste nella citata Tabella saranno addizionate fino al massimo del 100% (cento) della somma assicurata per il caso di Invalidità Permanente;
- il grado di invalidità permanente viene stabilito al momento in cui le condizioni dell'Assicurato sono considerate permanentemente immutabili, al più tardi entro un anno dal giorno dell'infortunio.

Resta comunque convenuto che l'invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% (cinquanta per cento), conseguente ad infortunio indennizzabile a termini di polizza, verrà indennizzata al 100% (cento per cento) della somma assicurata.

#### **Art. 14 INABILITÀ TEMPORANEA**

Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza e sempreché previsto alle rispettive categorie assicurate, si ha per conseguenza una inabilità dell'Assicurato, la Società liquiderà la somma assicurata come segue:

- a) integralmente per ogni giorno in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica ad attendere alle attività professionali principali e secondarie dichiarate;
- b) al 50% (cinquanta per cento) per ogni giorno in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle attività professionali principali e secondarie dichiarate.

Detta indennità viene corrisposta per un periodo massimo di 365 (trecentosessantacinque) giorni .

#### **Art. 15 MALATTIE TROPICALI**

L'Assicurazione si intende estesa alle Malattie Tropicali previste dalle disposizioni di legge in materia ed è prevista fino alla concorrenza delle somme assicurate stabilite per il caso Morte e per l'Invalidità Permanente.

La somma assicurata per l'Invalidità Permanente è soggetta ad una franchigia del 20% (venti per cento).

Pertanto non si farà luogo all'Indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 20% (venti per cento) della totale.

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

Se invece l'Invalidità supera il 20% (venti per cento) della totale verrà corrisposto l'Indennizzo in rapporto al grado di Invalidità Permanente residuo.

**Art. 16 INVALIDITÀ PERMANENTE DA MALATTIA**

Qualora espressamente richiamata, nella relativa Categoria, la voce "Invalidità Permanente da Malattia" la Società corrisponde un indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive della invalidità permanente derivante dalla malattia denunciata, purché questa non risulti causata o concausata da malattia manifestatasi prima della data di effetto della presente assicurazione e comunque senza riguardo al maggior grado di invalidità complessiva che sia riconducibile ad infermità, mutilazioni o difetti fisici preesistenti alla stipulazione del presente contratto.

La presente copertura non potrà in alcun caso cumularsi con la garanzia di invalidità permanente da infortunio, di cui al precedente articolo, e viceversa.

A parziale deroga di quanto normato dall'articolo che precede, la presente garanzia è operante quando l'invalidità permanente accertata sia di grado pari o inferiore al 15% (quindici per cento); in tal caso la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata in base alla tabella seguente:

| Percentuale di Invalidità Permanente accertata | Percentuale di Invalidità Permanente liquidata |
|--|--|
| 15   | //   |
| 16   | 1  |
| 17   | 2  |
| 18   | 3  |
| 19   | 4  |
| 20   | 5  |
| 21   | 6  |
| 22   | 7  |
| 23   | 8  |
| 24   | 9  |
| 25   | 10   |
| 26   | 11   |
| 27   | 12   |
| 28   | 13   |

| Percentuale di Invalidità Permanente accertata | Percentuale di Invalidità Permanente liquidata |
|--|--|
| 41   | 36   |
| 42   | 38   |
| 43   | 40   |
| 44   | 42   |
| 45   | 44   |
| 46   | 46   |
| 47   | 48   |
| 48   | 50   |
| 49   | 52   |
| 50   | 54   |
| 51   | 56   |
| 52   | 58   |
| 53   | 61   |
| 54   | 64   |

**CAPITOLATO TECNICO per le ASSICURAZIONI a favore  
del POLITECNICO DI MILANO**

|    |    |
|----|----|
| 29 | 14 |
| 30 | 15 |
| 31 | 16 |
| 32 | 18 |
| 33 | 20 |
| 34 | 22 |
| 35 | 24 |
| 36 | 26 |
| 37 | 28 |
| 38 | 30 |
| 39 | 32 |
| 40 | 34 |

|            |     |
|------------|-----|
| 55         | 67  |
| 56         | 70  |
| 57         | 73  |
| 58         | 76  |
| 59         | 79  |
| 60         | 81  |
| 61         | 84  |
| 62         | 87  |
| 63         | 90  |
| 64         | 93  |
| 65         | 96  |
| 66 e oltre | 100 |

**Art. 17 LIMITI D'ETÀ**

L'Assicurazione vale per le persone d'età non superiore a 80 (ottanta) anni.

S'intendono tuttavia assicurate, fino al limite di 85 (ottantacinque) anni compiuti, le persone che abbiano superato gli 80 (ottanta) anni, a condizione che per loro sia stato inoltrato annualmente alla Società, prima del compimento dell'ottantesimo anno e di ogni compleanno successivo, un Certificato di "Buona Salute".

**Art. 18 PERSONE NON ASSICURABILI**

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco - depressive o stati paranoidei. Di conseguenza l'assicurazione cessa al manifestarsi di tali affezioni

**Art. 19 MALATTIE PROFESSIONALI**

L'assicurazione comprende le malattie professionali, riconosciute dall'INAIL e ritenute tali dalla Magistratura, purché siano conseguenza di fatti colposi connessi ad eventi verificatisi durante il tempo dell'assicurazione e si manifestino, per la prima volta, in data successiva alla stipulazione della polizza ed entro i 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

**Art. 20** VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per tutto il Mondo

---

PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

## **ESCLUSIONI [E]**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:

- a) gli infortuni derivanti dalla partecipazione a corse e gare (e relative prove o allenamenti) comportanti l'uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- b) gli infortuni direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non, guerra civile, insurrezione a carattere generale, salvo quanto previsto all'Articolo - Rischio Guerra;
- c) gli infortuni causati da ubriachezza alla guida di qualsiasi mezzo di locomozione;
- d) gli infortuni derivanti da abuso di psicofarmaci non a scopo terapeutico, dall'uso di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- e) gli infortuni che siano la conseguenza di proprie azioni delittuose;
- f) gli infortuni che siano la conseguenza di infezioni da armi batteriologiche o di contaminazioni da armi chimiche;
- g) le conseguenze dirette od indirette di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizioni a radiazioni ionizzanti, non riconducibili a scopi scientifici e/o diagnostici-terapeutici oggetto dell'attività della Contraente.

---

**PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**

## CATEGORIE ASSICURATE [CA]

### **Categoria A – Dipendenti in trasferta o impegnati in adempimenti di servizio fuori ufficio**

La garanzia è riferita agli infortuni che i dipendenti (personale docente e personale a tecnico amministrativo, anche a tempo determinato) autorizzati dal Contraente subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori ufficio, durante la guida e l'utilizzo del mezzo di trasporto di proprietà del dipendente stesso o del coniuge o del convivente more uxorio o altro familiare convivente (pertanto sia esso autoveicolo, ciclomotore o motociclo, non risulterà intestato al PRA a nome del Contraente).

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del mezzo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai veicoli.

La garanzia, operante limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni relative, decorre dall'effettivo inizio del viaggio, indipendentemente se esso avvenga dall'abitazione (anche occasionale) dell'Assicurato stesso o dalla sede di lavoro e termina al ritorno dell'Assicurato ad una delle predette sedi di partenza.

Resta inteso che le indennità liquidate possono essere detratte, dal Contraente, dalle somme che, dovesse essere eventualmente tenuto a corrispondere a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

#### **Somme assicurate pro capite**

|   |          |  |
|---|----------|--|
| Morte                                       | €        | 350.000,00   |
| Invalità Permanente                         | €        | 350.000,00   |
| Invalità permanente da malattia             | €        | 150.000,00   |
| <b>Danno Estetico</b>                       | <b>€</b> | <b>3.000,00 o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta</b> |
| <b>Diaria da ricovero</b>                   | <b>€</b> | <b>100,00 o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta</b>   |
| <b>Diaria per gessatura</b>                 | <b>€</b> | <b>100,00 o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta</b>   |
| <b>Rimborso Spese Mediche da Infortunio</b> | <b>€</b> | <b>5.000,00 o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta</b> |

#### **Franchigie**

In caso di Invalità permanente sarà applicata una franchigia del 5% **o minore percentuale indicata nella Scheda Offerta** sul capitale eccedente € 150.000,00= e fino alla somma massima assicurata.

#### **Calcolo del Premio**

- premio imponibile per missione    come indicato nella Scheda Offerta Economica
- numero di missioni preventivate    n. 2.800
- premio imponibile anticipato        80% del premio imponibile per il numero di missioni preventivate

### **Categoria B – Soggetti non dipendenti in missione**

La garanzia è riferita agli infortuni subiti dai soggetti non dipendenti dal Politecnico di Milano, privi di analoga copertura assicurativa contro gli infortuni stipulata dall'Ateneo, durante lo svolgimento di missioni svolte nell'interesse dell'Ateneo.

La garanzia è riferita anche agli infortuni che i soggetti non dipendenti dal Politecnico di Milano, autorizzati dal Contraente, subiscano in occasione di missioni durante la guida e l'utilizzo del mezzo di trasporto di proprietà degli stessi soggetti o del coniuge o del convivente more uxorio o altro familiare convivente (pertanto sia esso autoveicolo, ciclomotore o motociclo, non risulterà intestato al PRA a nome del Contraente).

L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del mezzo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Sono compresi in garanzia anche la salita e la discesa dai veicoli.

La garanzia, operante limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni relative, decorre dall'effettivo inizio del viaggio, indipendentemente se esso avvenga dall'abitazione (anche occasionale) dell'Assicurato stesso o da una delle sedi del Politecnico di Milano e termina al ritorno dell'Assicurato ad una delle predette sedi di partenza.

Resta inteso che le indennità liquidate possono essere detratte, dal Contraente, dalle somme che, dovesse essere eventualmente tenuto a corrispondere a titolo di equo indennizzo per lo stesso evento.

### **Somme assicurate pro capite**

|   |  |
|---|--|
| Morte                                       | € 350.000,00   |
| Invalità Permanente                         | € 350.000,00   |
| Invalità permanente da malattia             | € 150.000,00   |
| <b>Danno Estetico</b>                       | <b>€ 3.000,00 o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta</b> |
| <b>Diaria da ricovero</b>                   | <b>€ 100,00 o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta</b>   |
| <b>Diaria per gessatura</b>                 | <b>€ 100,00 o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta</b>   |
| <b>Rimborso Spese Mediche da Infortunio</b> | <b>€ 5.000,00 o maggiore importo indicato nella Scheda Offerta</b> |

### **Franchigie**

In caso di Invalità permanente sarà applicata una franchigia del 5% **o minore percentuale indicata nella Scheda Offerta** sul capitale eccedente € 150.000,00= e fino alla somma massima assicurata.

### **Calcolo del Premio**

- premio imponibile per missione      come indicato nella Scheda Offerta Economica
- numero di missioni preventivate      n. 1.000
- premio imponibile anticipato      80% del premio imponibile per il numero di missioni preventivate

### **Categoria C – Professori e Tecnici a contratto**

La garanzia è prestata in ottemperanza al Decreto rettorale n. 3982 del 29 maggio 2019 e ss.mm.ii. ed è riferita agli infortuni subiti dai Professori e dai Tecnici titolari di incarichi didattici durante lo svolgimento della loro attività in una qualsiasi sede dell'Ateneo, nonché per gli infortuni occorsi durante i trasferimenti da una facoltà e/o scuola all'altra e da un dipartimento all'altro, da una sede all'altra.

Il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva dei nominativi degli Assicurati, ma si impegna ad esibire – a richiesta della Società - gli opportuni registri attestanti lo svolgimento dell'incarico.

### **Somme assicurate pro capite**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Morte               | € 150.000,00 |
| Invalità Permanente | € 150.000,00 |

### **Franchigie**

In caso di Invalità permanente non si applicheranno franchigie.

### **Calcolo del Premio**

- premio imponibile pro-capite      come indicato nella Scheda Offerta Economica
- assicurati preventivati                1.000
- premio imponibile anticipato      80% del premio imponibile per il numero di assicurati preventivati

---

**PARTE DI PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO**